



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: S. H. VII
Reg. - Alpha
9 FEB. 2012
Il Resp. del servizio:
L'Istruttore Amministrativo
(M. Scribano)
Michele Scarpulla

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 30 DIC. 2011 N. 2578	OGGETTO: CONDUZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI PER L'ANNO 2012
N. 338 Settore VII	
Data 10/11/2011	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2011 *pl*

CAP. 1944

IMP. *pl 2223*

FUNZ. 08

SERV. 03

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

Michele Scarpulla

L'anno duemilaundici, il giorno DIECI del mese di Novembre nell'ufficio del settore VII il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

- Premesso che l'Amministrazione Comunale, al fine anche di eliminare ogni tipo di inconveniente alla normale circolazione di veicoli e pedoni, ha l'obbligo di provvedere ad una costante gestione dei tanti impianti semaforici ubicati in varie zone del territorio comunale;
- Preso atto che l'organico attualmente presente nel Comune non consente di provvedere alla gestione degli impianti di che trattasi;
- Ritenuto che il corretto funzionamento di detti impianti riveste notevole importanza per la regolamentazione dei flussi di traffico con particolare riguardo nei punti nevralgici della città;
- Attesa la necessità di provvedere all'approvazione della perizia dell'importo complessivo di €. 20.000,00 che prevede la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti semaforici presenti nel territorio comunale;
- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- 1) **Approvare** la perizia riguardante la "CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PER L'ANNO 2012 " dell'importo complessivo di €. 20.000,00 di cui €. 16.500,00 per lavori a base d'asta ed €. 3.500,00 per somme a disposizione;
- 2) **Provvedere** all'affidamento mediante ottimo fiduciario ai sensi della normativa vigente;
- 3) **Dare atto** che con successivo provvedimento si provvederà all'approvazione del bando di gara;
- 4) **Impegnare** la spesa complessiva di €. 20.000,00 con i fondi di cui alla Funz. 08 Interv.03 Serv. 03 Bil. 2011 Cap. 1944 Imp. (pl 2223)

Parte integrante: Foglio Patti e Condizioni

IL DIRIGENTE
(*Ing. Michele Scarpulla*)



Da trasmettersi ai seguenti uffici:

Ragioneria, AA.GG,

Visto

Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale
Ragusa, li

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto Il Si
Ragusa, li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Scapulla)

M. S.

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 30/12/11

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 13 FEB. 2012

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 13 FEB. 2012 al 20 FEB. 2012.

Ragusa, 21 FEB. 2012

IL MESSO COMUNALE



n° 42 facciate

Parte integrante e sostanziale
della determinazione di rigenza
N. 2678 del 30-12-2011



COMUNE DI RAGUSA

Settore VII – Servizi Tecnologici e Viabilità
Servizio Viabilità

OGGETTO:

Conduzione, gestione e manutenzione impianti
semaforici per l'anno 2012

1. FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Ragusa, 07/11/2011

IL PROGETTISTA
(geom. Franco Paparazzo)

CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE DELLE OPERE DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art.1 Oggetto Dell'Appalto

Il presente capitolato è redatto in conformità al D.Lgs 163/2006 "Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture" e successive modifiche ed integrazioni.

L'appalto ha per oggetto tutte attività necessarie a consentire la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti semaforici presenti nel territorio comunale per l'anno 2012.

Quanto sopra deve essere eseguito nel pieno rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di segnaletica luminosa.

Le prestazioni di cui sopra sono effettuate a chiamata, su richiesta della D.L. o del Comando di Polizia Municipale in relazione alle esigenze manutentive degli impianti semaforici presenti nella rete stradale cittadina. Gli interventi manutentivi devono essere realizzati entro quattro ore dalle segnalazioni di anomalie.

Art.2 Ammontare Dell'Appalto

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO:

L'importo complessivo del progetto dell'appalto ammonta complessivamente a €. 20.000,00 (euro ventimila/00) così distinto:

1)conduzione gestione e manutenzione ordinaria di cui all'art 4, punti "A" e "B" del presente foglio patti e condizioni	€. 10.000,00	
2)interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art 4, punti "C" e "D" del presente foglio patti e condizioni	€. 6.500,00	
SOMMANO		€. 16.500,00
IVA 21%	€. 3.465,00	
arrot.	€. 35,00	
SOMMANO		€. 3.500,00
	TOTALE	€. 20.000,00

Ai sensi dell'art. 131, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, gli oneri diretti e specifici riguardanti la sicurezza sono stati quantificati in €. 200,00

Art. 3 Condizioni d'ammissione

Per l'ammissione alla gara di appalto di cui al punto 1 è richiesta l'iscrizione per la categoria **OS 9** (segnalética luminosa) e per la classifica 1 fino a Euro 258.228 (euro duecentocinquantottomila duecentoventotto/00).

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 25/01/2000, n° 34 comma c, non ci sono parti di cui si compone l'opera, di valore singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera, ovvero di importo superiore a Euro 150.000, subappaltabili o scorporabili.

Art.4 Designazione sommaria dell'appalto

Le prestazioni richieste alla ditta appaltatrice consistono:

- A) Manutenzione ordinaria comprendente la sostituzione di lampade, cavi di collegamento dal pozzetto alle lanterne, sostituzione di fusibili e similari. Detti interventi dovranno essere eseguiti tutti i giorni sia feriali che festivi entro ore 4 (quattro) dalle segnalazioni, anche telefonica, di anomalie da parte della D.L. o del Comando di Polizia Municipale all'uopo delegato;
- B) Conduzione e gestione degli impianti mediante interventi atti a consentire il continuo e perfetto funzionamento compresa la regolazione dei timer nei modi che verrà indicato dalla D.L.. Il servizio dovrà essere preceduto da apposita verifica di tutti gli impianti presenti predisponendo apposita scheda per ognuno di essi dove dovrà essere descritto lo stato di manutenzione ed eventuale necessità di intervento;
- C) Interventi di mano d'opera specializzata per la realizzazione di opere con carattere di straordinarietà;
- D) Fornitura, trasporto e collocazione di pezzi di ricambio per interventi di natura straordinaria. Per tutti gli interventi urgenti con spesa fino ad €. 100,00 l'impresa può intervenire senza nulla osta da parte della D.L., quando la spesa supera €. 100,00 l'impresa dovrà presentare o comunicare apposito preventivo che dovrà essere accettato dalla D.L. sulla base di un giudizio di congruità. Detta spesa sarà comunque soggetta al ribasso proposto in sede di gara.

Art. 5 Condizioni di appalto

Nell'accettare l'appalto in oggetto, l'impresa dichiara:

- a) Di aver preso conoscenza di tutti gli impianti presenti nel territorio comunale e di essere a conoscenza delle loro condizioni manutentive;
- b) Di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- c) Dichiara di essere a conoscenza che nella eventualità di installazione di nuovi impianti, questi saranno automaticamente inclusi nel programma manutentivo dell'appalto senza alcuna maggiorazione dei costi di manutenzione ordinaria e gestione.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Foglio di patti e condizioni) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

Art. 6 Sicurezza

L'impresa è tenuta all'osservanza integrale di quanto disposto dal D.Lgs n° 81 del 09/04/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'impresa dovrà pertanto ottemperare alle norme relative alla prevenzione infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi idonei atti a garantire la massima sicurezza durante i lavori.

L'impresa dovrà inoltre adottare tutti gli accorgimenti e le procedure atte a garantire l'incolmunità delle persone terze e delle cose, nel rispetto anche di quanto previsto dal Codice della Strada.

Art. 7 Adempimenti per il riconoscimento del personale

Ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008, tutto il personale occupato dall'Impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 8 Gestione dei lavori

Il Servizio viabilità del Settore VII di questo Comune,:

- definisce il programma di svolgimento del servizio di gestione ed eventuali opere da realizzare;
- ha facoltà di ridurre, sospendere, modificare i programmi di lavoro al fine di intervenire in impianti diversi da quelli, senza oneri aggiuntivi al corrispettivo di appalto;
- controlla la qualità e la quantità dei lavori svolti e la corretta corrispondenza tra questo e le specifiche di capitolato.

L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla D.L. uno specifico resoconto per ogni intervento svolto, indicando il tempo impiegato, le operazioni effettuate, le categorie di lavoro che in relazione all'elenco prezzi hanno caratterizzato l'intervento e le quantità.

L'appaltatore dovrà inoltre indicare le eventuali cause che hanno rallentato l'esecuzione dei lavori e gli eventuali danni causati a terzi.

Art. 9 Pagamenti in acconto

L'Impresa avrà diritto a pagamenti trimestrali relativi alla manutenzione e gestione di cui ai punti "A" e "B" dell'art. 4 del presente Foglio Patti e Condizioni.

Con separate fatture ed inclusi comunque nello stesso mandato di pagamento verranno pagate gli interventi straordinari di cui ai punti "C" e "D" dell'art. 4 del presente Foglio Patti e Condizioni

Art. 12
Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Foglio di patti e condizioni, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori sono stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 13
**Osservanza delle Leggi, del Regolamento
e del Capitolato Generale**

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Foglio di Patti e Condizioni e dal Contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta al Capitolato Generale e, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuzioni:

- a) Legge 109/94 come modificata dalla L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 della legge n°109/94 e successive modificazioni.
- c) Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art.3 comma 5, della legge n° 109/94 e successive modificazioni.
- d) D.lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione 495/92;

Art. 4
Osservanza del termine di stipula del contratto definitivo

L'Appaltatore è tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito. In difetto, l'Amministrazione appaltante ne darà comunicazione, entro dieci giorni, al Comitato centrale dell'Albo Nazionale dei costruttori di cui alla Legge 10 Febbraio 1962, n. 57 per i provvedimenti di cui all'art.5 della Legge 8 Ottobre 1984, n. 687.

Art.15
Cauzioni

Le cauzioni siano esse temporanee che definitiva verranno rilasciata dalla ditta aggiudicataria dei lavori nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art.16
Consegna

Si procederà alla consegna della gestione e dei lavori subito dopo la stipula del relativo contratto e comunque, qualora ne ricorrono le condizioni, si potrà procedere alla consegna d'urgenza nelle more della stipula del contratto.

Art.17

Tempo utile per la ultimazione dei lavori Penale per il ritardo

La durata dell'affidamento dell'appalto è fissata, in anni UNO a far data dal verbale di consegna

Art.18

Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione ne disporrà la sospensione, ordinando la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata.

Art.19

Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non rientrano comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni e da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati. Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art.348 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, del Capitolato Generale e del Regolamento.

I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, valutati a prezzi di contratto.

Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dello Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite a libretto.

Art. 20
Ultimazione dei lavori - Conto finale – Collaudo

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione della gestione l'Appaltatore provvederà a trasmettere apposito modulo indicando le condizioni degli impianti per iscritto alla Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

CONTO FINALE

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi del Regolamento, nel termine di: mesi 3 (TRE) dalla data di ultimazione.

Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

COLLAUDO

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo definitivo avranno inizio del termine di mesi 6 (SEI) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi 3 (TRE) dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo il caso previsto dal Regolamento.

L'Appaltatore dovrà a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi di opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti.

Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui al citato regolamento, l'Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel termine dallo stesso assegnato.

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli artt.1667 e 1669 C.C., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo (o di regolare esecuzione) e dalla data di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

Art. 22
Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dallo art.1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite e obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Art. 23

Discordanze negli atti di contratto - Prestazioni alternative

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore né farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: *Contratto - Foglio di patti e condizioni - Elenco Prezzi - Analisi Prezzi- Computo metrico - Disegni.*

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

Art. 24

Disciplina nei cantieri

L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto.

La Direzione Lavori potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze.

Art. 25

Pianificazione della sicurezza

La pianificazione della sicurezza in cantiere sarà articolata ed attuata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 31 della Legge, e del D.Leg.vo 14 agosto 1996, n. 494 (come modificato ed integrato nel nuovo c.d. T.U. della Sicurezza Lavoro D.Leg.vo 9 aprile 2008, n. 81 ed avente per titolo: "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro").

L'articolazione in particolare distinguerà il caso dei lavori nei cui cantieri è prevista la presenza di una sola impresa (e per i quali l'Amministrazione non designa né il coordinatore di progettazione, né quello di esecuzione) e quello dei lavori nei cui cantieri è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea (v. art. 90, comma 3, del D.Leg.vo citato).

Pianificazione della sicurezza in cantieri con unica impresa

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di un'unica impresa e per i quali l'Amministrazione non abbia proceduto alla redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, l'Appaltatore, a norma dell'art. 131, comma 2, lett. b) del C.d.A., avrà l'obbligo, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di predisporre:

- 1) - Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (PSS: Piano di Sicurezza Sostitutivo);
- 2) - Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di cui al precedente punto 1).

Pianificazione della sicurezza in cantieri con più imprese

Nei cantieri in cui è stata prevista la presenza di più imprese, e per i quali l'Amministrazione abbia proceduto alla preventiva redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'Appaltatore avrà l'obbligo e potrà, a norma dell'art. 131, comma 2, lett. a) e c) del C.d.A., entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redigere e consegnare all'Amministrazione:

- 1) - Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dalla stessa Amministrazione;
- 2) - Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) come al precedente punto 30.1.1.

OBBLIGHI, ONERI E PROCEDURE

Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi, da parte dell'Appaltatore (o del concessionario), previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, potrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dall'Amministrazione, per esigenze di adeguamento tecnologico o di rispetto di eventuali norme disattese. Esso inoltre, durante l'esecuzione dell'opera, osserverà le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del c.d. T.U. Sicurezza e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all'art. 95 (ex art. 8 D.Leg.vo n. 494/96) dello stesso T.U. Inoltre, a norma dell'art. 96 dello stesso decreto legislativo, 1) adotterà le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Leg.vo 81/2008; 2) curerà le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo, se del caso, coordinamento con il committente od il responsabile dei lavori, 3) curerà che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

Infine l'Appaltatore curerà che sia affissa in cantiere copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Leg.vo n. 81/2008 e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi (art. 101).

L'accettazione da parte dell'Appaltatore e delle imprese aventi comunque titolo ad operare in cantiere del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12 del decreto legislativo citato e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) costituiscono, per il cantiere interessato, adempimento alle disposizioni previste dal Decreto. La Direzione dei Lavori, il Direttore Tecnico del cantiere ed il Coordinatore per l'esecuzione vigileranno sull'osservanza del o dei piani di sicurezza. Si richiamano peraltro i seguenti decreti:

- a) D.I. 10 marzo 1988 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (Min. Int. e Lav.).

b) D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'art. 11, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

A norma dell'art. 118, comma 7, del Codice degli appalti, i piani di sicurezza di cui sopra saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dallo stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzi, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

In caso di subappalto, l'Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore, degli adempimenti da parte di quest'ultimo, degli obblighi della sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 26
Trattamento e tutela dei lavoratori
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Art. 27
Estensione di responsabilità - Violazione degli obblighi

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20 % sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

Art. 28
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- ◆ La formazione del cantiere
- ◆ L'installazione delle attrezzature
- ◆ L'apprestamento delle opere provvisionali
- ◆ La prevenzione delle malattie e degli infortuni
- ◆ La pulizia del cantiere
- ◆ La fornitura di mezzi di trasporto
- ◆ La fornitura di tutti i necessari attrezzi
- ◆ Il risarcimento dei danni
- ◆ La fornitura di cartelli indicatori
- ◆ La riparazione dei danni
- ◆ L'esecuzione di esperienze ed analisi
- ◆ Il carico, trasporto e scarico dei materiali
- ◆ Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto
- ◆ La custodia di opere escluse dall'appalto
- ◆ L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori
- ◆ L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte
- ◆ La fornitura di fotografie delle opere
- ◆ La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria
- ◆ Lo sgombero e la pulizia del cantiere
- ◆ Le spese di contratto ed accessorie
- ◆ Predisposizione piano di sicurezza fisica dei lavoratori
- ◆

Art. 29
Esecuzione d'ufficio - Rescissione del contratto

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dagli artt.340 e 341 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, dal Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 della legge n°109/94 e successive modificazioni e dal Capitolato Generale, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

Art. 30
Responsabilità dell'appaltatore

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti

strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt.1667 e 1669 del C.C.

Art. 31
Rappresentante tecnico dell'appaltatore

A norma del Capitolato Generale l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti.

Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

Art. 32
Indicazione delle persone che possono riscuotere

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel contratto.

Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

Art. 33
Definizione delle controversie

Qualora sorgessero contestazioni fra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma di Regolamento.

Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie sorte sia durante l'esecuzione, che al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno deferite, giusta gli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile e della Legge 109/94 e successive modificazioni, al giudizio di cinque arbitri, con le modalità previste dal Capitolato Generale d'appalto.